

PROBLEMATICHE CIRCA LA DIFESA DELLA VITA E LA RICERCA SCIENTIFICA¹

S.E.R. Mons. Artur Grzegorz Miziński

Katedra Kościelnego Prawa Karnego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Summary. Human life is sacred and inviolable because God is its Creator and only He has the right to decide about the moment of its beginning and end. The right to life is fundamental human right, in which all other rights are justified. Human life and dignity that is inseparably linked with it are the basis of other goods inherent to man. That is why both The Holy Scripture and the documents of Magisterium of the Church indicate that the value of human life is incomparable to other goods and values. The Church feels obliged to defend the right to life from its beginning until its end and to maintain the requirements of Divine law as well as natural law in this aspect. Natural right to life is entirely protected by canon law, which states that homicide and any damage to human health is always a delict. A separate provision says that a person who procures a completed abortion incurs a *latae sententiae* excommunication (can. 1398).

People have the right to do scientific research in order to develop their knowledge about the human organism and find solutions to problems that have troubled humankind for many years. However, it has to be said that some experiments can endanger a man and violate his right to life. That is why people should be able to distinguish between experiments carried to cure somebody or to save human life from the ones whose purpose is only scientific development. Nowadays in question are research and practices requiring use of human genome and also those which carry high risk for human life. In this context we should consider whether experiments connected to *in vitro* fertilisation, preimplantation genetic diagnosis and stem cells are morally accepted or should be prohibited because of the danger they cause, especially death of many human embryos. It has to be stated that the Church is not against all experiments but encourages and supports only those which in no way threaten life and the integrity of a person.

Key words: right to life, prenatal diagnosis, stem cells, in vitro, eugenics

INTRODUZIONE

Il dono della vita ricevuto dall'unico creatore che è Dio deve essere accettato e protetto da ogni uomo e da ogni sistema giuridico. Il diritto alla vita appartiene ad ogni essere umano e sia le ricerche scientifiche nel campo della medicina che quelle giuridiche devono essere al servizio di esso. Purtroppo ogni tanto nascono le divergenze tra i diversi diritti che spettano all'uomo. In questi

¹ The paper was delivered at International Scientific Conference *Le sfide giuridiche per la Chiesa in Europa oggi*, organized by Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, Strasbourg 13 September 2013.

casi si deve ristabilire la gerarchia dei valori nei diversi sistemi giuridici dando sempre preferenza alla legge naturale. Secondo questa alla base di qualsiasi diritto dell'uomo sta il diritto alla vita che è inviolabile e ha il suo fondamento nella dignità naturale e soprannaturale di ogni essere umano.

1. IL VALORE ASSOLUTO DELLA VITA UMANA NELL'INSEGNAMENTO DELLA CHIESA

Il diritto alla vita è il diritto fondamentale dell'uomo, nel quale trovano il loro fondamento tutti gli altri suoi diritti. Lo stesso costituisce il fondamento di tutti gli altri beni che appartengono all'uomo². Il valore della vita umana che è imparagonabile con gli altri valori viene ribadito sia dalla Sacra Scrittura che dai documenti del Magistero della Chiesa³.

Nel Libro della Genesi leggiamo che Dio creando l'uomo a Sua immagine (Gen. 1, 27) e somiglianza (Gen. 5, 1), gli offrì il dono della vita, lo benedisse e disse: „Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate...” (Gen. 1, 28). Con questo atto l'uomo ha ottenuto dal Creatore l'inalienabile dignità che è indissolubilmente legata alla sua esistenza personale. In questa dignità si distinguono due livelli: naturale e soprannaturale. Il primo livello esprime la capacità della persona umana di agire consapevolmente nella libertà e di progredire in modo intellettuale e morale. Il secondo si riferisce alla realtà trascendentale e alla partecipazione dell'uomo alla vita delle Persone Divine. Nella nozione della dignità è inclusa anche la richiesta rivolta all'uomo di autorealizzarsi nell'ambito dei beni supremi, cosa che lo pone sopra gli altri

² Cfr. Konferencja Episkopatu Polski, *O wyzwaniach bioetycznych przed którymi stoi współczesny człowiek*, Warszawa 2013, p. 5.

³ Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Dichiarazione sull'aborto procurator*, 18.11.1974, AAS 66(1974), pp. 730–747; Santa Sede, *Carta dei Diritti della Famiglia*, 22.10.1983, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_1983_1022_family-rights_it.html; La Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione «*Donum vitae*». *Il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione*, 22.02.1987, AAS 80(1988), pp. 70–102; Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Post-Sinodale *Christifideles Laici*, 30.12.1988, AAS 81(1989), pp. 393–521; Giovanni Paolo II, Lettera enciclica *Evangelium Vitae*, 25.03.1995, AAS 87(1995), pp. 401–522; Santa Sede, *Famiglia e diritti umani*, 09.12.1999, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_2000_1115_family-human-rights_it.html; Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione *Dignitas Personae, su alcune questioni di bioetica*, 8.09.2008, AAS 100(2008), pp. 858–887. Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica *Christifideles Laici*, n. 38, ribadendo la superiorità del diritto alla vita sugli altri diritti umani, ha scritto: „Ora l'invulnerabilità della persona, riflesso dell'assoluta invulnerabilità di Dio stesso, trova la sua prima e fondamentale espressione nell'invulnerabilità della vita umana. È del tutto falso e illusorio il comune discorso, che peraltro giustamente viene fatto, sui diritti umani – come ad esempio sul diritto alla salute, alla casa, al lavoro, alla famiglia e alla cultura – se non si difende con la massima risolutezza il diritto alla vita, quale diritto primo e fontale, condizione per tutti gli altri diritti della persona”.

esseri creati e gli altri beni con essi legati⁴. Soltanto l'uomo è capace di conoscere Dio, il suo Creatore, e soltanto lui riesce ad amare Dio⁵, in quanto lui è l'unica creatura sulla terra che „Dio ha voluto per se stesso”⁶.

Nonostante il dono così grande della dignità dell'uomo e nonostante la sua capacità di agire liberamente, questi non ha la piena potestà sulla sua vita. „Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio alla sua fine: nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a se il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente”⁷. Per questo Lui e solo Lui, come Creatore, ha il diritto di decidere del momento della nascita e della morte di ogni uomo.

Si deve rilevare che la vita dell'uomo è inviolabile e santa perché come l'effetto della creazione di Dio, rimane per sempre in una relazione speciale con il suo Creatore che è anche l'unico fine della sua esistenza. Per questo motivo nessuno ha il diritto di distruggere direttamente la vita dell'essere umano innocente⁸. Il delitto contro la vita umana viola il diritto Divino consistente nella „proibizione del quinto comandamento: «Non far morire l'innocente e il giusto» (Es 23, 7)”⁹, e nello stesso tempo è contrario al comandamento di amare Dio e il prossimo (cfr. Mt 22, 36–40). „La legge che vieta questo omicidio ha una validità universale: obbliga tutti e ciascuno, sempre e dappertutto”¹⁰.

2. LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA VITA NELL'INSEGNAMENTO E NELLA LEGISLAZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA

Ogni legge positiva deve essere in accordo con la legge naturale che „esprime il senso morale originale che permette all'uomo di discernere, per mezzo della ragione, quello che sono il bene e il male, la verità e la menzogna”¹¹. La legge naturale, „presente nel cuore di ogni uomo è stabilita dalla ragione, è universale nei suoi precetti e la sua autorità si estende a tutti gli uomini. Esprime la dignità della persona e pone la base dei suoi diritti e dei suoi doveri fondamentali”¹². Nell'osservanza della legge naturale grande ruolo compie la buona formazione della coscienza la quale formula *l'obbligo morale*

⁴ Cfr. *Słownik Katolickiej Nauki Społecznej*, W. Piwowarski (a cura di), Warszawa 1993, pp. 54–55.

⁵ Cfr. Concilio Vaticano Secondo, Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et Spes*, 7.12.1965, AAS 58(1965), p. 1034, n. 12.

⁶ DV, Introduzione, n. 5.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2258a.

⁹ CCC, n. 2261.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ CCC, n. 1954.

¹² CCC, n. 1956; cfr. Giovanni Paolo II, Lettera enciclica *Veritatis Splendor*, 6.08.1993, AAS 85(1993), p. 1174, n. 51.

che consiste nel „fare ciò che l'uomo, mediante l'atto della sua coscienza, conosce come un bene che gli è assegnato *qui e ora*”¹³.

L'universalità del diritto naturale ha rilevato Giovanni Paolo II nell'*Evangelium vitae* quando ha scritto che „ogni uomo sinceramente aperto alla verità e al bene, con la luce della ragione e non senza il segreto influsso della grazia, può arrivare a riconoscere nella legge naturale scritta nel cuore (cfr. Rm 2, 14–15) il valore sacro della vita umana dal primo inizio fino al suo termine, e ad affermare il diritto di ogni essere umano a vedere sommamente rispettato questo suo bene primario. Sul riconoscimento di tale diritto si fonda l'umana convivenza e la stessa comunità politica”¹⁴.

Il diritto della Chiesa cattolica rispetta interamente il diritto alla vita garantito dalla legge naturale. L'omicidio o danno alla salute dell'uomo sono sempre considerati delitti e nel can. 1397 CIC/83 sono previste le pene di privazioni e di proibizioni di cui al can. 1336, secondo la gravità del delitto. „L'omicidio poi, contro le persone di cui al can. 1370, è punito con le pene ivi stabilite” (CIC/83, can. 1397). Invece, per il delitto dell'aborto, il can. 1398 prevede la pena della scomunica *latae sententiae*. Il Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi ha interpretato questa disposizione stabilendo che incorre nella scomunica colui che: *fetus occisione quocumque modo et quocumque tempore a momento conceptionis procuretur*¹⁵. Ovvero l'aborto nel diritto canonico costituisce il delitto indipendentemente dal modo e dalle condizioni in cui esso è stato compiuto.

L'insegnamento della Chiesa incluso nell'*Evangelium vitae* stabilisce che: „La valutazione morale dell'aborto è da applicare anche alle recenti forme di *intervento sugli embrioni umani* che, pur mirando a scopi in sé legittimi, ne comportano inevitabilmente l'uccisione”¹⁶.

Riassumendo quanto è stato detto sopra si deve affermare che la Chiesa si sente in dovere di difendere il diritto alla vita dell'uomo sin dal suo concepimento fino alla morte naturale come anche di rispettare le norme sia del diritto Divino, che della legge naturale in questione¹⁷.

3. IL DIRITTO ALLA VITA NEI SISTEMI GIURIDICI CONTEMPORANEI

Per quanto la legge naturale concepisca la vita umana come inviolabile, il diritto positivo presenta diverse soluzioni in questione. L'art. 3 della Dichiarazione

¹³ VS, n. 59.

¹⁴ EV, n. 2.

¹⁵ T. Rozkrut, *Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych: Interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu z 1983 roku*, „Prawo Kanoniczne” 52(2009), n. 1–2, p. 134.

¹⁶ EV, n. 63.

¹⁷ Cfr. Konferencja Episkopatu Polski, *O wyzwaniach bioetycznych...*, n. 2.

Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 stabilisce che: „Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”, e non introduce alcuna restrizione.

Negli stati europei si possono distinguere tre modelli fondamentali della normativa concernente la difesa della vita nella legge costituzionale¹⁸: 1) la difesa garantita in modo generico¹⁹, 2) il modello che garantisce la difesa del diritto alla vita dell'uomo anche prima della nascita²⁰, 3) il modello secondo cui la costituzione non regola la questione della difesa della vita dell'uomo in modo diretto ma rinvia agli atti internazionali in questione²¹, oppure lascia al legislatore la possibilità di stabilire i limiti di questa difesa²². La Costituzione polacca appartiene al primo modello e stabilisce che: „L'innata e inalienabile dignità dell'uomo costituisce l'origine della libertà e dei diritti dell'uomo e del cittadino. Essa è inviolabile e il suo rispetto e la difesa costituiscono l'obbligo del potere pubblico” (art. 30). In più: „La Repubblica Polacca garantisce a chiunque la difesa giuridica della vita” (art. 38). Questo tipo di garanzia non costituisce un'assoluta difesa della vita dell'uomo nel diritto polacco, e in seguito ne dimostreremo esempi.

Siccome l'oggetto di questa riflessione si riferisce alla ricerca scientifica in rispetto del diritto dell'uomo alla vita, si devono prendere in considerazione le più recenti ricerche nel campo di biomedicina, in particolare relative all'uso delle cellule staminali, alla fecondazione *in vitro* e alla diagnosi genetica preimpianto a questa legata. A questo punto si deve già sottolineare che i tipi di ricerche soprannominati portano con se un grande rischio agli embrioni e implicano la distruzione di molti di essi. Questi temi sono regolati dalla *Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina* del 1997, che è stata firmata da 33 stati europei di cui soltanto 19 l'hanno ratificata²³. Nell'art. 2 la Convenzione riconosce il primato „dell'essere umano sul solo interesse della società o della scienza”. Proibisce la discriminazione della „persona in ragione del suo patrimonio genetico” (art. 11), non ammette „le tecniche di assistenza medica alla procreazione [...] per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria legata al sesso” (art. 14), nonché vieta „la

¹⁸ Cfr. J. Kondratiewa-Bryzik, *Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych*, Warszawa 2009, p. 231.

¹⁹ Albania, Belgio, Estonia, Finlandia, Grecia, Spagna, Lituania, Lettonia, Macedonia, Malta, Germania, Polonia, Russia, Romania, Svizzera, Ucraina, Ungheria.

²⁰ Andora, Repubblica Ceca, Croazia, Irlanda, Portogallo, Slovacchia.

²¹ Austria, Bosna ed Erzegovina, Svezia.

²² Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Italia, Gran Bretagna.

²³ <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=164&CM=8&DF=17/11/2005-&CL=ENG>, (26.08.2013).

costituzione di embrioni umani a fini di ricerca” (art. 18). Permette invece ricerche sugli embrioni *in vitro* a patto di „una protezione adeguata all’embrione” (art. 18); ricerche scientifiche nel campo della biologia e della medicina „sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche che assicurano la protezione dell’essere umano” (art. 15); test genetici predittivi di malattie genetiche a fini medici o di ricerca medica (art. 12); „un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non può essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti” (art. 13).

Dal rapporto su *Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) in Europe*²⁴ del 2007 pubblicato dalla Commissione Europea risulta che soltanto uno degli stati europei proibisce l’applicazione di questo tipo di diagnosi (Irlanda), la Svizzera invece limita l’applicazione di queste ricerche alla biopsia del globulo polare. In nove stati (Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Olanda, Slovacchia, Spagna, Gran Bretagna, Germania²⁵) la questione di questo tipo di diagnosi è regolata dalle leggi particolari che spesso enumerano i casi nei quali essa può essere adoperata. In Polonia, fino ad oggi, non vige una completa regolazione giuridica né per quanto concerne il metodo *in vitro*, né il PGD²⁶, nello stesso tempo sono in vigore le norme frammentarie attinenti a questa problematica. Tra l’altro la disposizione del Ministro della Salute del 21 Gennaio 2009 stabilisce che nel caso delle diagnosi prenatali (precisamente le diagnosi preimpianto) la fonte del materiale possono essere soltanto le cellule embrionali, il globulo polare, il liquido amniotico, il trofoblasto o il sangue del cordone ombelicale²⁷. Con questa disposizione viene permessa così la possibilità delle diagnosi genetiche prenatali e preimpianto.

Da quanto è stato detto risulta che spesso le leggi che regolano questo campo di ricerche o sono incomplete, oppure non esistono affatto. I motivi di questo possono essere almeno due: da una parte un veloce e dinamico progresso scientifico in questa materia, in particolare delle diagnosi sul genoma umano, da un’altra invece, contrastanti punti di vista dei politici provenienti da diversi partiti, cosa che protrae troppo oltre le discussioni sui progetti delle leggi in questione.

²⁴ Cfr. *Preimplantation Genetic Diagnosis in Europe*, p. 8, <http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur22764en.pdf>, (26.08.2013).

²⁵ Dal 2011.

²⁶ Cfr. Comitato di Bioetica presso la Presidenza dell’Accademia Polacca delle Scienze, *La posizione espressa da Comitato di Bioetica presso la Presidenza dell’Accademia Polacca delle Scienze*, n. 2/2012 del 8.06.2012 sulla diagnosi genetica preimplantativa, n. 10, <http://www.bioetyka.pan.pl/images/stories/Pliki/stanowisk%20kb%20nr%202-2012.pdf>

²⁷ Cfr. L’allegato n. 3 alla delibera del Ministero della Salute del 21.01.2009 che modifica la delibera sugli standard qualitativi dei laboratori diagnostici e microbiologici, Dz.U. n. 22, pos. 128, comma 2.4 pt. 4, lett. c.

4. LE RICERCHE ED ESPERIMENTI CONTEMPORANEI: DIFESA O MINACCIA DELLA VITA UMANA

L'uomo contemporaneo cerca di approfondire continuamente le sue cognizioni e di svelare molti segreti che finora sembravano impossibili da scoprire. Questa tendenza è presente nei diversi campi di scienza, anche in medicina, e permette di curare diverse malattie prima ritenute incurabili. Purtroppo insieme al progresso scientifico sorgono i problemi e dilemmi etici e morali prima sconosciuti, che richiedono di sacrificare certi beni per salvare gli altri, più o meno importanti ma sempre desiderati. Questo problema è stato reso evidente dalle parole del beato Giovanni Paolo II pronunciate ai partecipanti dell'81° Congresso della Società Italiana di Medicina Interna e dell'82° Congresso della Società Italiana di Chirurgia Generale: „La verità è che lo sviluppo tecnologico, caratteristico del nostro tempo, soffre di un'ambivalenza di fondo: mentre, da una parte, consente all'uomo di prendere in mano il proprio destino, lo espone, dall'altra, alla tentazione di andare oltre i limiti di un ragionevole dominio sulla natura, mettendo a repentaglio la stessa sopravvivenza e l'integrità della persona umana”²⁸.

Prima di addentrarci nella questione di sperimentazioni sembra opportuno precisare i termini di base, e cioè la „ricerca scientifica” e l'„esperimento”. Secondo l'Istruzione *Donum vitae*: „1) Per «ricerca» s'intende qualsiasi procedimento induttivo-deduttivo, inteso a promuovere l'osservazione sistematica di un dato fenomeno in campo umano o a verificare un'ipotesi emersa da precedenti osservazioni. 2) Per «sperimentazione» s'intende qualsiasi ricerca, in cui l'essere umano (nei diversi stadi della sua esistenza: embrione, feto, bambino o adulto) rappresenta l'oggetto mediante il quale o sul quale s'intende verificare l'effetto, al momento sconosciuto o ancora non ben conosciuto, di un dato trattamento (ad es. farmacologico, teratogeno, chirurgico ecc.)”²⁹. Tra gli esperimenti ci sono questi che come scopo hanno raggiungimento diretto del vantaggio alla salute della persona curata e gli altri che tendono più che altro ad ampliamento della scienza medica³⁰.

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nella già citata l'Istruzione *Donum vitae*, ha affermato univocamente: „La ricerca medica deve astenersi da interventi sugli embrioni vivi, a meno che non ci sia la certezza morale di non arrecare danno né alla vita né all'integrità del nascituro e della madre, e a condizione che i genitori abbiano accordato il loro consenso, libero e informato, per l'intervento sull'embrione. Ne consegue che ogni ricerca, anche se limitata alla semplice osservazione dell'embrione, diventerebbe illecita qualora, per i metodi impiegati o per gli effetti indotti, implicasse un rischio per l'integrità fisica o la

²⁸ Joannes Paulus II, *Ad quosdam italos artis medicae et chirurgicae peritos occasione oblata eorum conventus Romae habiti: recentiores quaestiones ad ethicae christianae normam perpenduntur*, 27.10.1980, AAS 72(1980), p. 1126, n. 3.

²⁹ DV, n. I, 4.

³⁰ Cfr. La legge del 5.12.1996, *sul mestiere del medico e dell'odontoiatra*, Dz. U. 2008, n. 136, pos. 857, art. 21.

vita dell'embrione. Per quanto riguarda la sperimentazione presupposta, la distinzione generale tra quella con finalità non direttamente terapeutica e quella chiaramente terapeutica per il soggetto stesso, nella fattispecie occorre distinguere anche tra la sperimentazione attuata sugli embrioni ancora vivi e la sperimentazione attuata su embrioni morti. Se essi sono vivi, viabili o non, devono essere rispettati come tutte le persone umane; la sperimentazione non direttamente terapeutica sugli embrioni è illecita³¹.

Tale posizione conferma l'insegnamento di Giovanni Paolo II incluso nell'Enciclica *Evangelium vitae*, dove egli afferma: „che l'uso degli embrioni o dei feti umani come oggetto di sperimentazione costituisce un delitto nei riguardi della loro dignità di esseri umani, che hanno diritto al medesimo rispetto dovuto al bambino già nato e ad ogni persona. La stessa condanna morale riguarda anche il procedimento che sfrutta gli embrioni e i feti umani ancora vivi – talvolta «prodotti» appositamente per questo scopo mediante la fecondazione *in vitro* – sia come «materiale biologico» da utilizzare sia come *fornitori di organi o di tessuti da trapiantare* per la cura di alcune malattie. In realtà, l'uccisione di creature umane innocenti, seppure a vantaggio di altre, costituisce un atto assolutamente inaccettabile³².

In accordo con l'insegnamento della Chiesa „l'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita³³. Invece nelle legislazioni di alcuni paesi l'essere concepito durante i primi giorni della sua vita non è trattato né come l'uomo e né come l'embrione ma è chiamato pre-embrione, a cui non viene riconosciuto il diritto alla vita³⁴. Tale norma è contraria all'insegnamento della Chiesa, la quale nella dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede *Quaestio de abortu procurato* e successivamente nell'enciclica *Evangelium vitae* di Giovanni Paolo II ricorda: „In realtà, «dal momento in cui l'ovulo è fecondato, si inaugura una vita che non è quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio conto. Non sarà mai reso umano se non lo è stato fin da allora. A questa evidenza di sempre... la scienza genetica moderna fornisce preziose conferme. Essa ha mostrato come dal primo istante si trovi fissato il programma di ciò che sarà questo vivente: una persona, questa persona individua con le sue note caratteristiche già ben determinate. Fin dalla fecondazione è iniziata l'avventura

³¹ DV, n. I, 4.

³² EV, n. 63.

³³ DV, n. I, 1; cfr. EV, n. 60; cfr. anche l'art. 4 della *Carta dei Diritti della Famiglia* in cui si stabilisce che: „La vita umana deve essere rispettata in modo assoluto dal momento del concepimento”.

³⁴ Cfr. A. Grześkowiak, *Prawna ochrona życia dziecka poczętego na tle nauczania Jana Pawła II*, in: „Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II”, A. Grześkowiak (a cura di), Lublin 2006, pp. 50–51.

di una vita umana [...]»³⁵. Perciò Giovanni Paolo II ha rilevato la necessità della legge che garantisca, all’embrione umano, come ad ogni altra persona, lo status del soggetto dei diritti, i quali, non possono esser sottratti né dall’ordine giuridico, né da quello ordine morale³⁶.

4.1. L’aborto

Come è stato detto prima gli esperimenti non direttamente terapeutici spesso portano alla distruzione dell’embrione umano, cioè alla morte delle persone umane innocenti. In primo luogo si deve vedere i dilemmi etici legati all’aborto, che può essere conseguenza e costo di nuove scoperte scientifiche.

La Chiesa univocamente afferma che: „l’aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente”³⁷, per questo „le leggi che autorizzano e favoriscono l’aborto e l’eutanasia si pongono dunque radicalmente non solo contro il bene del singolo, ma anche contro il bene comune e, pertanto, sono del tutto prive di autentica validità giuridica. [...] Ne segue che, quando una legge civile legittima l’aborto o l’eutanasia cessa, per ciò stesso, di essere una vera legge civile, moralmente obbligatoria”³⁸.

Alla luce di quanto è stato detto il diritto positivo civile che legittima l’aborto appare contrario alla legge naturale e alla legge Divina che obbligano a rispettare sempre la vita e la dignità dell’uomo. Come l’esempio di questo tipo di norma può servire la vigente nell’ordinamento polacco *Legge sul progettazione della famiglia, difesa del feto umano e dell’accettabilità dell’aborto*, secondo cui: „il diritto alla vita è soggetto alla protezione, anche in riferimento alla fase prenatale (entro i limiti descritti dalla legge)”³⁹, invece l’aborto è ammesso qualora esistano certe circostanze descritte dalla legge stessa⁴⁰. Il legislatore concede così alla donna il diritto di decidere della vita del suo bambino concepito. Come si vede, cambiano la definizione legale dell’aborto, nonché le sue conseguenze giuridiche, sicché in questo modo lo stesso delitto diventa il valore protetto

³⁵ EV, n. 60; cfr. QA, n. 12–13.

³⁶ Cfr. Joannes Paulus II, *Allocutio VIII ex eunte saeculo a Studio Urbis conditio*, AAS 95(2003), p. 770, n. 5.

³⁷ EV, n. 62.

³⁸ EV, n. 72.

³⁹ Legge del 7.01.1993, *sul progettazione della famiglia, difesa del feto umano e dell’accettabilità dell’aborto*, Dz. U. 1993, n. 17, pos. 78, art. 1.

⁴⁰ *Ibidem*, art. 7: „l’interruzione volontaria di gravidanza può essere eseguita solo nei casi seguenti:

- 1) quando la gravidanza minaccia la vita o la salute della madre;
- 2) dalla diagnosi prenatale o dall’anamnesi risulta un’alta probabilità di gravi e irreversibili malformazioni del feto, oppure di malattia incurabile che minaccia la sua vita;
- 3) quando esiste un fondato sospetto della gravidanza avvenuta a seguito dell’atto criminoso
- 4) la donna si trova in gravi condizioni economiche o in difficile situazione personale”.

e non viene penalizzato. In tal modo la legge positiva cambia il diritto alla vita nel diritto all'uccidere l'essere più innocente – l'uomo vivente, anche se ancora non nato⁴¹.

4.2. La fecondazione *in vitro* e le ricerche preimpianto

Nei tempi di oggi tanti sposi soffrono a causa dell'infertilità. Per soddisfare i loro desideri gli si offre la possibilità della fecondazione assistita *in vitro*. Questo metodo, utilizzato nella riproduzione nel mondo vegetale ed animale, è stato adottato dalla medicina e in realtà non è una procedura terapeutica. Il suo scopo consiste nel produrre l'uomo in laboratorio per poi trasportarlo meccanicamente nell'organismo della madre. In questo metodo si producono molti embrioni i quali successivamente vengono sottoposti alla selezione. Una parte di essi è in modo prevedibile esposta alla distruzione o destinata al congelamento. Per aumentare la probabilità della riuscita dell'intervento, all'organismo della madre si trapiantano più di un embrione. Dopo un certo tempo si controlla il loro sviluppo e di regola si lascia uno di loro, quello più sviluppato. Gli altri embrioni sono destinati all'aborto selettivo per diminuire il rischio della gravidanza multipla⁴². L'essenziale di questo metodo prevede così non soltanto la produzione dell'uomo nel modo non naturale ma anche la morte dei suoi fratelli e sorelle, per aumentare la probabilità del successo dell'intervento e per soddisfare il desiderio dei genitori di possedere i figli.

Il campo dell'applicazione del metodo *in vitro* si estende ed è a disposizione del numero crescente di copie che cercano di avere i figli con sostegno dello stato e con l'approvazione della società. Nel mondo odierno i delitti contro la vita acquisiscono „un aspetto inedito e – se possibile – ancora più iniquo suscitando ulteriori gravi preoccupazioni: larghi strati dell'opinione pubblica giustificano alcuni delitti contro la vita in nome dei diritti della libertà individuale e, su tale presupposto, ne pretendono non solo l'impunità, ma persino l'autorizzazione da parte dello Stato, al fine di praticarli in assoluta libertà ed anzi con l'intervento gratuito delle strutture sanitarie”⁴³. Una situazione simile avviene per esempio in Polonia, dove è stato introdotto il programma *Trattamento dell'infertilità con il metodo di fecondazione assistita per gli anni 2013–2016*, che causa molte controversie. In primo luogo la stessa denominazione nega la verità, poiché il programma riguarda il finanziamento degli interventi *in vitro*, che non sono i metodi di cura dell'infertilità ma una forma di fecondazione artificiale allo scopo di concepimento del bambino. In più, tra gli scopi di questo programma vengono indicati: la diminuzione della percentuale del numero delle copie sterili; la migliore qualità della cura dell'infertilità del paziente; l'accrescimento

⁴¹ Cfr. A. Grzeškowiak, *Prawna ochrona życia dziecka poczętego na tle nauczania Jana Pawła II*, pp. 58–59.

⁴² Cfr. Conferenza Episcopatu Polski, *O wyzwaniach bioetycznych...*, n. 2.

⁴³ EV, n. 4.

dell'efficacia della cura dell'infertilità; il miglioramento dell'incremento demografico⁴⁴. Tre di questi scopi deformano la verità, poiché il metodo di fecondazione *in vitro* non ha niente a che vedere con la terapia dell'infertilità. Inoltre risulta chiaro che questo programma non intende sostenere la vita concepita ma serve al miglioramento delle negative, per lo stato, tendenze demografiche facendo accrescere l'indice di natalità. In fine il finanziamento dei metodi illeciti di fecondazione dal fondo pubblico può essere anche fonte di contestazione da parte delle persone che non accettano l'uso di questo metodo.

Secondo J. Wróbel l'uso del metodo *in vitro* allo scopo di curare l'infertilità è molto immorale. Quest'amoralità proviene non soltanto dalle circostanze squalificanti, come per esempio la distruzione degli embrioni soprannumerari, ma dallo stesso fatto della manipolazione della vita umana nel concepimento, che porta con sé i segni del processo di produzione⁴⁵. In più, la fecondazione *in vitro* porta con sé un grande rischio alla salute del bambino originando delle patologie genetiche, confermate da molte ricerche scientifiche pubblicate su periodici prestigiosi. Non si possono dimenticare anche i rischi alla salute della madre che si sottomette a questo tipo di trattamento⁴⁶.

Al metodo *in vitro* sono spesso legate le cosiddette ricerche genetiche preimpianto che portano con sé i segni dell'attività eugenica. Occorre distinguerle dalle diagnosi prenatali, giacché lo scopo di queste ultime è la diagnosi di un'eventuale anomalia del bambino concepito con lo scopo di iniziare la terapia già nel grembo della madre. Le diagnosi prenatali sono moralmente lecite „quando sono esenti da rischi sproporzionati per il bambino e per la madre e sono ordinate a rendere possibile una terapia precoce o anche a favorire una serena e consapevole accettazione del nascituro”⁴⁷. Inaccettabili invece sono queste diagnosi, che gravemente in contrasto con la legge morale contemplano „l'eventualità, in dipendenza dai risultati, di provocare un aborto: una diagnosi attestante l'esistenza di una malformazione o di una malattia ereditaria non deve equivalere a una sentenza di morte”⁴⁸. Ci troviamo di fronte all'„aborto eugenetico, la cui legittimazione nell'opinione pubblica nasce da una mentalità – a torto ritenuta coerente con le esigenze della «terapeuticità» – che accoglie la vita solo a certe condizioni e che rifiuta il limite, l'handicap, l'infermità”⁴⁹. „Una simile mentalità è ignominiosa e quanto mai riprovevole, perché pretende di misurare il valore di una vita umana soltanto secondo parametri di

⁴⁴ Cfr. Programma *Trattamento dell'infertilità con il metodo di fecondazione assistita per gli anni 2013–2016*, https://www.premier.gov.pl/files/program_leczenie_nieplodnosci_metoda_zaplodnienia_pozaustrojowego_na_lata_2013_2016.pdf, (08.09.2013).

⁴⁵ Cfr. J. Wróbel, *Prokreacja technicyzowana – wyzwania etyczne*, „Roczniki Teologii Moralnej” 1(56), 2009, pp. 183–202.

⁴⁶ Cfr. *ibidem*, pp. 191–198 (inclusa la bibliografia elencata nelle note a piè pagina).

⁴⁷ EV, n. 63.

⁴⁸ DV, n. I, 2.

⁴⁹ EV, n. 14.

«normalità» e di benessere fisico, aprendo così la strada alla legittimazione anche dell'infanticidio e dell'eutanasia⁵⁰. Queste diagnosi e questo tipo di mentalità portano a „una tendenza della relativizzazione del valore di vita umana”⁵¹, e cioè, l'uomo si usurpa il diritto a deprezzare il valore della vita di una persona disabile e a togliere il diritto alla vita a causa del suo difetto genetico.

Negli ultimi tempi sempre più numerose sono le ricerche sugli embrioni umani che hanno come scopo „instaurare sottili ed estese metodiche di eugenismo fino alla ricerca ossessiva del «figlio perfetto», con la diffusione della procreazione artificiale e di varie forme di diagnosi tendenti ad assicurarne la selezione”⁵². Questo tipo di ricerche è possibile grazie all'approfondimento della scienza sul genoma umano, che permette non solo di descrivere lo stato di salute del bambino, ma anche la sua suscettibilità alle malattie, e in più permette di conoscere le sue caratteristiche fenotipiche e capacità. Tutto questo fa sì che la vita del bambino dipenda dalla volontà dei genitori che in modo decisivo e incondizionato precisano le loro attese⁵³. La vita dell'uomo concepito non costituisce il valore in se stesso ma lo acquisisce nel momento dell'adempimento delle aspettative dei genitori. A causa dello scopo a qui servono queste ricerche possiamo affermare che ci troviamo di fronte ad una manifestazione dell'eugenica contemporanea nella quale, secondo Benedetto XVI, „non vengono riproposte ideologie eugenetiche e razziali che in passato hanno umiliato l'uomo e provocato sofferenze immani, ma si insinua una nuova mentalità che tende a giustificare una diversa considerazione della vita e della dignità personale fondata sul proprio desiderio e sul diritto individuale”⁵⁴. In questo contesto „ciò che si deve ribadire con forza è l'uguale dignità di ogni essere umano per il fatto stesso di essere venuto alla vita. Lo sviluppo biologico, psichico, culturale o lo stato di salute non possono mai diventare un elemento discriminante. [...] Se l'uomo viene ridotto ad oggetto di manipolazione sperimentale fin dai primi stadi del suo sviluppo, ciò significa che le biotecnologie mediche si arrendono all'arbitrio del più forte. La fiducia nella scienza non può far dimenticare il primato dell'etica quando in gioco vi è la vita umana”⁵⁵.

⁵⁰ EV, n. 63.

⁵¹ Konferencja Episkopatu Polski, *O wyzwaniach bioetycznych...*, n. 2.

⁵² Benedictus XVI, *Allocutio ad sessionem generalem Pontificiae Academiae pro Vita paratum*, AAS 99(2007), p. 284.

⁵³ Cfr. J. Wróbel, *Konsekwencje moralne poznania genomu człowieka*, „Roczniki Teologiczne” 48:2001, n. 3, p. 158.

⁵⁴ Benedictus XVI, *Allocutio ad sessionem generalem Pontificiae Academiae pro Vita paratum*, AAS 101(2009), p. 180.

⁵⁵ *Ibidem*.

4.3. Le cellule staminali

Le cellule staminali hanno due caratteristiche: 1) possiedono un'illimitata capacità di riproduzione senza perdere le loro proprietà specifiche; 2) possiedono capacità di trasformarsi in cellule specifiche di un determinato tessuto, per esempio in cellule nervose, muscolari o globuli. Per questo, quando sono messe in coltura possono differenziarsi in altre cellule, che dopo essere state trapiantate nell'organismo umano possono sostituire le cellule distrutte o danneggiate dalla malattia. Grazie a questo già oggi è possibile curare certe malattie gravi e in futuro si potranno ottenere i tessuti degli organi destinati al trapianto⁵⁶.

Per valutare dal punto di vista etico le ricerche con l'uso delle cellule staminali si deve evidenziare la loro doppia tipologia. Il primo tipo – le cellule staminali embrionali – vengono ottenute dall'embrione umano. Al secondo tipo invece appartengono le cellule staminali adulte, ottenute dal tessuto dell'uomo già formato oppure dal cadavere (cellule staminali somatiche)⁵⁷. Può sembrare che le cellule embrionali che si caratterizzano per un'alta capacità di moltiplicazione in condizioni *in vitro*, un'alta immortalità e per una maggiore capacità di diversificazione, a livello teoretico siano più valorose, sia per le ricerche genetiche, che per la prassi clinica, a differenza delle cellule somatiche⁵⁸. In pratica non è così, perché le cellule embrionali spesso diventano causa di malattie tumorali tra cui il teratoma. Per questa ragione le cellule somatiche adulte sono più efficaci⁵⁹.

Prendendo in considerazione quanto è stato detto si deve affermare che la Chiesa non condanna in assoluto le ricerche sulle cellule staminali ma insegna che „anche la ricerca sulle cellule staminali somatiche merita approvazione ed incoraggiamento quando coniuga felicemente insieme il sapere scientifico, la tecnologia più avanzata in ambito biologico e l'etica che postula il rispetto dell'essere umano in ogni stadio della sua esistenza”⁶⁰.

Il valore etico delle ricerche sulle cellule staminali è stato presentato dalla Chiesa nell'istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede *Dignitas personae* dove si può leggere: „Per la valutazione etica occorre considerare sia i metodi di prelievo delle cellule staminali sia i rischi del loro uso clinico o sperimentale. [...] Sono da considerarsi lecite quelle metodiche che non procurano un grave danno al soggetto da cui si estraggono le cellule staminali. Tale condizione si verifica, generalmente, nel caso di prelievo: a) dai tessuti di

⁵⁶ Cfr. J. Wróbel, *Komórki macierzyste: nadzieje i troski*, „Roczniki Teologiczne” 50:2003, n. 3, pp. 113–118; M. Gałązka, *Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej*, Lublin 2005, pp. 29–30.

⁵⁷ Cfr. J. Wróbel, *Komórki macierzyste...*, pp. 113–118.

⁵⁸ Cfr. M. K. Jabłońska, P. E. Frączek, D. Siwczyńska, A. Pacian, H. Skórzyńska, J. Pacian, *Embryon – istota ludzka czy tylko zapłodniona komórka jajowa?*, „Hygeia Public Health” 2012, n. 47(3), pp. 278.

⁵⁹ Cfr. M.Z. Ratajczak, *Komórki macierzyste i ich potencjalne wykorzystanie w klinice*, „Rocznik Teologii Katolickiej”, t. 11/1, 2012, p. 103.

⁶⁰ Benedictus XVI, *Allocutio ad Congressum Internationalem a Pontificia Academia pro Vita paratum*, AAS 98(2006), p. 694.

un organismo adulto; b) dal sangue del cordone ombelicale, al momento del parto; c) dai tessuti di feti morti di morte naturale. Il prelievo di cellule staminali dall'embrione umano vivente, al contrario, causa inevitabilmente la sua distruzione, risultando di conseguenza gravemente illecito. [...] L'utilizzo di cellule staminali embrionali, o cellule differenziate da esse derivate, eventualmente fornite da altri ricercatori, sopprimendo embrioni, o reperibili in commercio, pone seri problemi dal punto di vista della cooperazione al male e dello scandalo. Per quanto riguarda l'uso clinico di cellule staminali ottenute mediante procedure lecite non ci sono obiezioni morali. Vanno tuttavia rispettati i comuni criteri di deontologia medica. [...] È da incoraggiare l'impulso e il sostegno alla ricerca riguardante l'impiego delle cellule staminali adulte, in quanto non comporta problemi etici"⁶¹.

CONCLUSIONI

Il valore della vita umana è sottolineato sia dalla Sacra Scrittura sia dai documenti del Magistero della Chiesa, ed è inviolabile e santo. Per questo motivo nessuno ha il diritto a distruggere direttamente la vita dell'essere umano innocente. Il delitto contro la vita umana viola il diritto naturale e quello Divino. La legge naturale esprime la dignità della persona e pone la base dei suoi diritti e dei suoi doveri fondamentali. Ogni legge positiva deve essere d'accordo con la legge naturale. Il diritto della Chiesa cattolica rispetta pienamente il diritto alla vita. L'omicidio o il danno alla salute dell'uomo sono sempre considerati delitti (CIC/83, can. 1397). Invece, per il delitto dell'aborto, il can. 1398 stabilisce la pena della scomunica *latae sententiae*. Si deve affermare che la Chiesa si sente in dovere di difendere il diritto alla vita dell'uomo sin dal suo concepimento fino alla morte naturale. Per questo sin dal suo concepimento all'uomo si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto alla vita inviolabile per ogni essere umano innocente.

Per quanto la legge naturale concepisca la vita umana come inviolabile, il diritto positivo presenta diverse soluzioni in questione. Spesso le leggi che regolano questo campo di ricerche o non sono complete, oppure non esistono.

La difesa della vita dell'uomo in relazione con le ricerche scientifiche riguarda più che altro le questioni d'aborto e di biomedicina, in particolare dell'uso delle cellule staminali, fecondazione *in vitro* e delle diagnosi genetiche preimpianto legate con essi.

La Chiesa univocamente afferma che l'aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave e delitto nell'ordine canonico. Invece la fecondazione *in vitro* e le ricerche genetiche preimpianto sono illecite in quando portano alla morte diverse esistenze umane. Si deve anche affermare che la Chiesa non condanna in assoluto le

⁶¹ DP, n. 32.

ricerche sulle cellule staminali. Sono da considerarsi leciti i metodi che non procurano un grave danno al soggetto da cui si estraggono le cellule staminali. Il prelievo delle cellule staminali dall'embrione umano vivente è sempre gravemente illecito.

PROBLEMATYKA DOTYCZĄCA OCHRONY ŻYCIA I BADAŃ NAUKOWYCH

Streszczenie. Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne, ponieważ Bóg jest jego Stwórcą i tylko On ma prawo decydować o jego początku i końcu. Prawo do życia jest podstawowym prawem, w którym uzasadnione są wszystkie inne prawa. Życie ludzkie i godność osoby ludzkiej, która nierozdzielnie jest z nim związana, są podstawą wszystkich dóbr właściwych człowiekowi. Dlatego też Pismo Święte i dokumenty Magisterium Kościoła wskazują, że wartość ludzkiego życia jest nieporównywalna do innych dóbr i wartości. Kościół czuje się zobowiązany do obrony prawa do życia od jego początku do końca i zachowania zarówno wymogów prawa Bożego, jak i prawa naturalnego w tej kwestii. Naturalne prawo do życia jest w pełni chronione przez prawo kanoniczne, zgodnie z którym zabójstwo i jakakolwiek szkoda dla zdrowia ludzkiego jest zawsze przestępstwem. Odrębne przepisy stanowią, że osoba, która powoduje przerwanie ciąży podlega ekskomunice *latae sententiae* (kan. 1398).

Ludzie mają prawo do przeprowadzania badań naukowych w celu poszerzenia swojej wiedzy na temat ludzkiego organizmu oraz poszukiwania rozwiązań dotyczących problemów, które niepokoili ludzkość przez wiele lat. Jakkolwiek należy stwierdzić, że niektóre eksperymenty mogą zagrażać człowiekowi i naruszać jego prawo do życia. Dlatego też ludzie powinni odróżnić eksperymenty, które prowadzą do wyleczenia lub ocalenia ludzkiego życia, od tych, których jedynym celem jest rozwój naukowy. W dzisiejszych czasach wątpliwymi są badania i praktyki wymagające użycia ludzkiego genomu, a także te, które niosą duże zagrożenie dla ludzkiego życia. W związku z tym należy rozważyć, czy eksperymenty związane z zapłodnieniem *in vitro*, preimplantacyjna diagnostyka genetyczna i komórki macierzyste są moralnie akceptowalne, czy też powinny zostać zakazane z uwagi na niebezpieczeństwo, które powodują, zwłaszcza śmierć wielu ludzkich zarodków. Należy stwierdzić, że Kościół nie jest przeciwko wszystkim eksperymentom, ale zachęca do tych i wspiera tylko te, które w żaden sposób nie zagrażają życiu i integralności osoby.

Słowa kluczowe: prawo do życia, badania prenatalne, komórki macierzyste, *in vitro*, eugenika